



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare , nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle Leggi e dei Regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti ed Associazioni per l'interesse della collettività.

ART. 1

La manutenzione delle strade comunali si effettua sotto la diretta sorveglianza del Sindaco. Quello delle strade vicinali è a carico degli utenti (art. 51 e segg. della Legge 20.03.1865, n. 2248), ma sempre sotto la sorveglianza dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2

I proprietari di fondi attigui a strade comunali e vicinali sono obbligati ad eseguire, sulla eventuale parte di proprietà, manutenzione, spurgo e pulizia dei fossi, scoli e banchine relative ogniqualvolta se ne riscontri la necessità e, comunque, almeno una volta l'anno entro il 31 Ottobre. E' vietato diminuire l'inclinazione delle sponde o far deviare il normale corso delle acque o chiudere, ostruire, ridurre le sezioni.

ART. 3

E' vietata l'aratura dei terreni fino ai bordi stradali o fino ai fossi stradali; fra il terreno agricolo ed il bordo del fosso stradale, deve essere creata apposita banchina di almeno 60 cm.

ART. 4

Qualora i diritti acquisiti o le regolari concessioni diano luogo a mantenere nei fossi delle strade comunali lo scarico delle acque provenienti dai terreni adiacenti, gli utenti dello scolo dovranno sostenere l'onere necessario per lo spurgo dei fossi medesimi nei modi e tempi previsti.

ART. 5

Nessuno scavo, scolo o chiavica potrà essere praticato attraverso od in altro modo, o per qualsiasi motivo sulle strade comunali. E' pure vietato fare opere, depositi e ingombri sulle strade comunali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

ART. 6

I proprietari dei fondi che fronteggiano le strade comunali o vicinali hanno l'obbligo di fare eseguire il taglio delle siepi e alberature nate sulle proprietà dei frontisti stessi che fiancheggiano le strade stesse quando arrecano pericolo od intralcio protendendo oltre il ciglio stradale.

L'Autorità Comunale potrà, in qualsiasi momento, ordinare la recisione delle siepi e dei rami che portassero un impedimento al libero passaggio sulla via.

ART. 7

L'Ente proprietario della strada, nel caso di inadempienza, ingiunge ai conduttori frontisti l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli precedenti. In caso di inottemperanza, si provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese, fermo restando la contravvenzione accertata.

ART. 8

Quando accadano franamenti sulle strade comunali causati dai proprietari dei fondi limitrofi, i proprietari stessi dovranno rimuovere gli ostacoli ripristinando le opere stradali danneggiate.

ART. 9

Nello spurgo occorrente agli scoli consorziali, da eseguirsi da parte delle rispettive amministrazioni, le materie estratte depositate sulle pubbliche vie dovranno trasportarsi altrove da chi ha praticato l'espurgo. Analogo comportamento dovrà essere effettuato per depositi su aree private, salvo accordi diversi con il proprietario.

ART. 10

In caso di costruzione di passi carrai, da autorizzarsi di volta in volta dall'Autorità Comunale, dovrà essere garantito in particolare il deflusso delle acque dei fossi.

ART. 11

E' vietato lasciare vagare su strade comunali e vicinali animali di qualsiasi specie. I greggi circolanti sulle strade debbono essere regolati in modo da lasciare libera almeno la metà della sede stradale ed i loro conduttori dovranno assicurarsi che nessun danno venga arrecato alle siepi o alle proprietà sia comunali che private.

ART. 12

Le **nuove piantumazioni** di alberi e siepi lateralmente alle strade devono essere situate in base all'art. 26, commi 6-7-8 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada, come di seguito enunciati:

comma 6: La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi ornamentali lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a 6 m.

comma 7: La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad un metro sul terreno, non può essere inferiore ad 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo.

comma 8: La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni (relative a coltivazioni arboree agrarie, frutticole e da legno) di altezza superiore ad 1 m. sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m. sul terreno come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m. sul terreno, se impiantate su cordoli emergenti, oltre 30 cm. dal suolo.

ART. 13

Qualora per soverchia quantità di neve caduta, occorresse scaricare i tetti delle case confinanti con la pubblica via, il trasporto della medesima dovrà eseguirsi immediatamente a cura del proprietario della casa.

ART. 14

Non si potranno costruire fornaci, né accendere fuochi per qualsiasi ragione a distanza minore di 50 m. dalla pubblica via. Non si può dare fuoco nei campi alle stoppie, alle pule prima del 15 Agosto, né a distanza minore di 100 m. dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dai mucchi di paglia o di foraggio e di qualunque altro deposito di materiale combustibile.

Nei periodi consentiti, durante l'accensione, dovranno essere prese le cautele necessarie a difesa delle altre proprietà ed il responsabile dovrà assistervi personalmente o con il numero di persone occorrenti finché il fuoco non sia completamente spento.

ART. 15

Il trasporto di concime, terra ed altre materie scorrevoli, dovrà essere effettuato in modo tale da impedire il loro disperdimento lungo la strada. E' proibito deporre, gettare o far si che cadano sulla pubblica via o sentieri vicinali e comunali oggetti di alcun tipo, materiali e simili.

ART. 16

E' proibito introdursi nei fondi altrui per farvi legna, rastrellare fieno, raccogliervi frutta, spigolare, senza licenza scritta del proprietario.

ART. 17

E' vietato il passaggio su terreni seminati e vegetati e sopra prati non falciati, od arrecare danno alla proprietà altrui rompendo siepi, ed in qualsiasi altra maniera.

ART. 18

Le contravvenzioni al presente regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, Leggi, Regolamenti e Decreti dello Stato, sono puniti con sanzione amministrativa da L. 200.000= a L. 2.000.000= a seconda della gravità.

ART. 19

Sono abrogate tutte le disposizioni normative comunali anteriori o contrastanti, riguardanti le materie contemplate nel presente Regolamento.

Sant'Agostino, 10 Luglio 1997